



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA ROMAGNA
SEDE DI BOLOGNA
STRADA MAGGIORE, 53
40125 BOLOGNA

AVVISO

Si avvisa, sentito il Presidente del TAR e tenuto conto delle esigenze rappresentate dal Foro oltre che della situazione di organico determinatasi, che le udienze della II[^] Sezione del TAR calendarizzate a decorrere dal secondo trimestre del 2016, di norma, inizieranno alle ore 9,30, prima con le c.d. preliminari delle sospensive e di seguito con le c.d. preliminari del merito. Poi, per le cause non introitate già nelle preliminari, le udienze proseguiranno con la trattazione, in successione, dei riti camerati, a partire da quello cautelare, in camera di consiglio e dei ricorsi di merito in pubblica udienza. Le cause saranno chiamate, salve giustificate ragioni, nell'ordine del ruolo. Le cause cautelari per le quali le parti non chiedano di essere sentite e le cause cautelari o di merito per le quali preannuncino con istanze scritte di volerle introitare senza discussione, anche eventualmente rimettendosi alla volontà del Collegio giudicante, potranno non essere chiamate neanche durante le preliminari.

Sempre al fine di garantire, con la comune collaborazione, il rispetto dei principi di economia processuale e del contraddittorio, si ricorda ai Signori Avvocati che tutte le loro istanze inerenti ricorsi fissati in camera di consiglio o in pubblica udienza, comprese le richieste di rinvio, cancellazione dal ruolo o rinuncia delle sospensive o dei ricorsi fissati nel merito e comprese le dichiarazioni di sopravvenuta carenza di interesse o cessazione della materia del contendere, qualora non determinate da circostanze sopravvenute non dipendenti da loro medesimi o dai loro rappresentati, devono essere proposte quanto prima. In particolare, le richieste di differimento dei ricorsi non cautelari devono essere presentate in tempi utili per la loro sostituzione. Comunque, le istanze devono essere presentate almeno entro il termine per il deposito delle memorie, termine che per il rito ordinario cautelare scade due giorni liberi prima della camera di consiglio, mentre per il rito ordinario di merito scade trenta giorni prima dell'udienza. Il comportamento processuale rientra tra gli elementi che il Giudice è tenuto dalla Legge a valutare in occasione della decisione sulle spese del giudizio cautelare e di merito. Si ricorda anche che la sospensiva eventualmente rilasciata ha durata fino alla pubblicazione della sentenza resa in esito all'udienza pubblica fissata con la sospensiva stessa e che perde efficacia in caso di cancellazione dal ruolo della causa o di rinvio a successiva udienza su istanza di parte.

d'ordine del Presidente
della Seconda Sezione del TAR


Il Segretario Generale
(Avv. Caterina Grechi)



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA ROMAGNA
SEDE DI BOLOGNA
STRADA MAGGIORE, 53
40125 BOLOGNA

AVVISO

Si avvisa, sentito il Presidente della II[^] Sezione e tenuto conto delle esigenze rappresentate dal Foro oltre che della situazione di organico determinatasi, che le udienze della I[^] Sezione del TAR calendarizzate a decorrere dal secondo trimestre del 2016, di norma, inizieranno alle ore 9,30, prima con le c.d. preliminari delle sospensive e di seguito con le c.d. preliminari del merito. Poi, per le cause non introitate già nelle preliminari, le udienze proseguiranno con la trattazione, in successione, dei riti camerale, a partire da quello cautelare, in camera di consiglio e dei ricorsi di merito in pubblica udienza. Le cause saranno chiamate, salve giustificate ragioni, nell'ordine del ruolo. Le cause cautelari per le quali le parti non chiedano di essere sentite e le cause cautelari o di merito per le quali preannuncino con istanze scritte di volerle introitare senza discussione, anche eventualmente rimettendosi alla volontà del Collegio giudicante, potranno non essere chiamate neanche durante le preliminari.

Sempre al fine di garantire, con la comune collaborazione, il rispetto dei principi di economia processuale e del contraddittorio, si ricorda ai Signori Avvocati che tutte le loro istanze inerenti ricorsi fissati in camera di consiglio o in pubblica udienza, comprese le richieste di rinvio, cancellazione dal ruolo o rinuncia delle sospensive o dei ricorsi fissati nel merito e comprese le dichiarazioni di sopravvenuta carenza di interesse o cessazione della materia del contendere, qualora non determinate da circostanze sopravvenute non dipendenti da loro medesimi o dai loro rappresentati, devono essere proposte quanto prima. In particolare, le richieste di differimento dei ricorsi non cautelari devono essere presentate in tempi utili per la loro sostituzione. Comunque, le istanze devono essere presentate almeno entro il termine per il deposito delle memorie, termine che per il rito ordinario cautelare scade due giorni liberi prima della camera di consiglio, mentre per il rito ordinario di merito scade trenta giorni prima dell'udienza. Il comportamento processuale rientra tra gli elementi che il Giudice è tenuto dalla Legge a valutare in occasione della decisione sulle spese del giudizio cautelare e di merito. Si ricorda anche che la sospensiva eventualmente rilasciata ha durata fino alla pubblicazione della sentenza resa in esito all'udienza pubblica fissata con la sospensiva stessa e che perde efficacia in caso di cancellazione dal ruolo della causa o di rinvio a successiva udienza su istanza di parte.

d'ordine del Presidente del T.A.R.

Il Segretario Generale
(Avv. Caterina Grechi)